

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 104
1971-1972
1973-1974
e 1975

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA**

(Esercizi 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975)

Presentata alla Presidenza il 19 ottobre 1978

**N.B. — La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari cui si riferisce
la presente relazione è contenuta nell'Annesso N. 1 alla Tabella 19 del
Bilancio di previsione dello Stato.**

La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari cui si riferisce la presente relazione è contenuta nell'Annesso N. 1 alla Tabella 19 del Bilancio di previsione dello Stato

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1445 del 13 luglio 1978	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1971 al 1975 dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.	»	9

PAGINA BIANCA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 13 luglio 1978;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale l'**Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, nonché le annesse relazioni del presidente, del commissario straordinario e del Collegio dei revisori, ad eccezione della relazione di quest'ultimo organo per il consuntivo 1975, non resa, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore referendario dottor Ivo Bonitatibus e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1971 al 1975;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1971 al 1975 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

F.to: Bonitatibus

IL PRESIDENTE

F.to: Tempesta

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

SOMMARIO. — 1. Premessa - 2. Legge di soppressione dell'ente - 3. Vicende principali verificatesi nel corso degli ultimi esercizi: *a)* organi; *b)* personale; *c)* attività - 4. Gestione finanziaria: in generale - 5. Rendiconto finanziario - 6. Conto economico - 7. Situazione patrimoniale.

1. — Premessa.

Sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia la Corte ha riferito al Parlamento fino agli esercizi 1969 e 1970 (1).

Con la presente si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975.

2. — Legge di soppressione dell'Ente.

L'Ente, incluso dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, fra gli organismi di assistenza generica di cui alla tabella prevista dal rispettivo articolo 1, è stato, con legge 23 dicembre 1975, n. 698, soppresso alla data del 31 dicembre 1975 ed alle operazioni di liquidazione

(1) Per gli esercizi dal 1951-52 al 1958-59: *Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. III; per gli esercizi 1959-60 e 1960-61: *Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. VI; per gli esercizi dal 1961-62 al 31 dicembre 1965: *Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. CCVI; per l'esercizio 1966: *Atti parlamentari*, V legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n. 21; per gli esercizi 1967 e 1968: *Atti parlamentari*, V legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n. 21; per gli esercizi 1969 e 1970: *Atti parlamentari*, V legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n. 21.

sta provvedendo il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la stessa legge di soppressione ha disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario e speciale, per il rispettivo territorio, delle funzioni amministrative esercitate dall'ONMI che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.

Dalla stessa data sono stati ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia; ai comuni — ai sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione — le funzioni amministrative relative agli asili nido ed ai consultori comunali; alle province, infine, tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali nonché quelle degli organi centrali dell'ente, diverse da quelle attribuite alle regioni.

Allo Stato, invece, il quale le esercita a mezzo del Ministero della sanità, sono rimaste le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

La legge di soppressione ha trasferito anche il patrimonio immobiliare ed il personale dell'ente statuendo che il primo, con il relativo arredamento ed attrezzature, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni, dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione delle funzioni di cui sopra, ad eccezione della sede centrale che è trasferita allo Stato.

Il personale, a sua volta, sia quello di ruolo che avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 e regolarmente assunto, è trasferito alle province ed ai comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite, eccettuando il personale della sede centrale il quale è trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza, oppure, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

3. — *Vicende principali verificatesi nel corso degli ultimi esercizi.*

a) *Organi.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, in considerazione che in data 13 maggio dello stesso anno era venuto a scadere il mandato conferito al presidente del Consiglio centrale dell'Ente e che l'8 giugno successivo era scaduto quello conferito ai componenti non di diritto del predetto Consiglio centrale, è stato ritenuto opportuno nominare un commissario straordinario per la gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari, a norma di legge. Il detto commissario che ha assunto le funzioni dal 1° febbraio 1973 è rimasto in carica fino alla soppressione dell'ente.

Il Collegio dei revisori dei conti ha continuato a svolgere le sue funzioni dopo essere stato, in data 17 gennaio 1972, ricostituito per un quadriennio e, quindi, fino al gennaio 1976.

b) *Personale.*

Nella precedente relazione si è data notizia che con deliberazioni n. 277 e 278 del 4 marzo 1971 il Consiglio centrale dell'ONMI aveva adottato un provvedimento di modifica dei regolamenti in vigore estendendo al personale il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti degli enti parastatali e di conseguenza concedendo, in relazione agli accordi Governo-sindacati del 26 maggio 1970, le correlative anticipazioni in conto dei futuri miglioramenti economici, con effetto dal 1° gennaio 1969.

Con ulteriore provvedimento in data 20 gennaio 1972 l'ente ha esteso al proprio personale i miglioramenti economici previsti dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079; provvedimento, poi, revocato con deliberazione 18 febbraio 1972. Avverso detta revoca circa 650 dipendenti hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato che in data 28 maggio 1974 ha emesso decisione di accoglimento annullando la deliberazione.

Le ragioni di diritto, secondo la decisione, sono da rinvenirsi nel fatto che l'ente, mentre dal 1926 — in aderenza alle disposizioni contenute nell'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 — aveva ancorato le retribuzioni dei dipendenti della Opera a quelle fruite dai parigrado dello Stato, da siffatto comportamento si era distaccato quando ritenne di « allineare » il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti a quello dei dipendenti degli altri enti previdenziali e parastatali, uniformandosi ai principi ispiratori dell'accordo 26 maggio soprarichiamato.

Tale deliberazione, secondo il Consiglio di Stato, non era da ritenersi legittima atteso che l'ONMI — fino a quando tutta la materia concernente il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti pubblici non avesse trovato disciplina in provvedimento legislativo generalizzato per tutti gli enti pubblici — non avrebbe dovuto discostarsi dai principi contenuti nel citato articolo 19 del regolamento di esecuzione del 1925.

L'ente, con deliberazione n. 3490 del 29 ottobre 1974, ha reso esecutiva la decisione di cui sopra che ha comportato una spesa complessiva di circa 12 miliardi per il periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, spesa, fra l'altro, non prevista nei bilanci degli anni di riferimento e che ha gravato sul bilancio del 1975 nel corso del quale è avvenuta la materiale erogazione al personale degli emolumenti arretrati. In ordine a tale deliberazione, il Collegio dei revisori ha formulato rilievo — che la Corte condivide — nel senso che il trattamento economico non si appalesa legittimo poiché l'ente non ha provveduto all'esatta parificazione — ai fini di detto trattamento — dal proprio personale a quello dei dipendenti civili dello Stato ed altresì ha dato esecuzione alla deliberazione stessa senza la prescritta approvazione ministeriale.

Va anche ricordato, per quanto concerne i miglioramenti economici di cui alle decisioni del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1972 (12.000 lire mensili lorde per dodici mensilità), che gli stessi

furono estesi ai dipendenti dell'ONMI con provvedimento della Giunta esecutiva n. 1373 del 15 giugno 1972, ratificato dal Consiglio centrale con deliberazione n. 459 del 14 settembre 1972, entrambi approvati dai Ministeri vigilanti (Sanità di concerto col Tesoro) con decreto n. 300.9/206 dell'11 aprile 1973.

Inoltre l'ente, sia pure in pendenza del ricorso al Consiglio di Stato di cui si è accennato, ha applicato ai dipendenti le provvidenze di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 732, e cioè la concessione di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde.

Si riporta la tabella del personale in servizio in ciascun esercizio. fino al 1975:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1971	1972	1973	1974	1975
PERSONALE					
Impiegati	2.976	2.965	3.008	3.034	3.426
Operai	4.545	4.788	4.969	4.970	4.975
Totale personale	7.521	7.773	7.977	8.004	8.401
Incaricati	22	40	42	40	41
Comandati	1	—	—	—	—
Personale religioso	—	185	183	183	122
Totale generale personale	7.544	7.998	8.204	8.227	8.564

c) *Attività.*

Si è ricordato nella precedente relazione che fra i servizi principali apprestati dall'Opera andavano ricompresi in specie: l'assistenza materna esplicata attraverso gli ambulatori ostetrici, l'assistenza a domicilio, nonché il funzionamento degli asili nido e asili materni per gestanti nubili.

Ma proprio in questo ultimo settore, negli ultimi anni, si sono verificati orientamenti di politica generale costituenti preludio ad una profonda modifica dell'assetto dell'assistenza all'infanzia spostando su altre istituzioni un settore tipico dell'ONMI.

Difatti la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sulla considerazione che l'assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a tre anni, costituisce — nel quadro di una politica per la famiglia — un servizio sociale di interesse pubblico, ha programmato di realizzare nel quinquennio 1972-1976 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili nido, stabilendo a tal fine l'assegnazione, da parte dello Stato, alle regioni di fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

Con l'attuazione dell'ordinamento regionale, poi, si è ulteriormente accentuata, attraverso l'approvazione di leggi regionali, la tendenza a sostituire all'Opera gli stessi comuni non solo nella realizzazione di strutture edilizie per la prima infanzia ma, anche, per la seconda infanzia, cioè le scuole materne, affidandone la gestione ai Comuni, Consorzi di Comuni e comunità montane i quali, generalmente, la esercitano attraverso appositi comitati con la partecipazione attiva ed essenziale delle famiglie, del personale degli asili, delle organizzazioni sindacali e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

Comunque l'Opera, attraverso i Comitati provinciali, ha svolto, nel periodo considerato, attività assistenziale per il funzionamento degli asili nido, gestiti direttamente o da altri enti, dei consultori, per ricoveri e sussidi alle gestanti, per i figli delle mondariso, per refezioni calde in asilo, per collocamento di minori a balia, per premi di buon allevamento, per ricoveri disposti dall'autorità giudiziaria.

Allo scopo di avere un quadro più articolato dell'organizzazione dell'ente si riportano, nel prospetto che segue, le strutture esistenti nell'ambito di ciascun esercizio finanziario:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1971	1972	1973	1974	1975
Casa della Madre e del Bambino	587	574	577	589	657
Consultori materni	1.911	1.824	1.792	1.734	1.610
Consultori pediatrici	6.387	6.330	6.221	6.035	6.037
Dispensari dermoceltici . . .	250	247	244	241	241
Consultori prematrimoniali . .	18	21	22	22	22
Consultori non tipici	15	18	18	15	15
Centri medico-psico-pedagogici	117	108	108	111	111
Asili-nido diurni	614	624	641	648	657
Asili-nido permanenti	6	5	5	5	5
Asili-nido materni	6	5	5	4	4
Istituti educativo-assistenziali	7	7	7	7	5
Altre (colonie, asili stagionali, eccetera)	48	45	49	49	49
Totale istituzioni	9.946	9.808	9.689	9.460	9.413

4. — *Gestione finanziaria: in generale.*

I conti consuntivi sono stati deliberati dall'ONMI oltre il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 25 del regolamento esecutivo della legge 16 dicembre 1925, n. 2277 (2). L'ente ne ha individuato la causa delle inadempienze dei Comitati provinciali i quali — nonostante l'invito e le istruzioni emanate tempestivamente dalla sede centrale di presentare i loro rendiconti entro il 28 febbraio di ciascun anno — hanno inoltrato tardivamente (alcuni pervenuti nel mese di giugno) gli elaborati suddetti. Anzi, alcuni conti sono stati compilati *in loco* da funzionari di ragioneria della sede centrale i quali si sono sostituiti, negli adempimenti, al personale delle rispettive amministrazioni provinciali.

In ordine ai consuntivi i Ministeri vigilanti hanno manifestato le proprie considerazioni. In particolare il Ministero del tesoro con nota del 27 novembre 1975 non ha espresso parere favorevole all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 1974 (3).

Su tale linea si è mantenuto il Ministero del tesoro anche per il bilancio di previsione per il 1975 negando l'approvazione soprattutto in considerazione del fatto di dover escludere che esso potesse presentarsi in disavanzo nella prospettiva di successivi interventi a carico del bilancio dello Stato ed invitando alla rielaborazione del documento al fine di ridurre l'entità delle spese entro i limiti delle entrate certe previste; spese fra le quali sono state evidenziate quelle dei consultori, esorbitanti di numero in rapporto alla progressiva evoluzione del sistema di assistenza mutualistica del paese.

Per quanto, poi, concerne il conto consuntivo dello stesso esercizio deliberato ugualmente dal commissario straordinario poiché alla data di entrata in vigore della legge di soppressione dell'ONMI la gestione per l'esercizio 1975 era formalmente e sostanzialmente — il predetto Ministero del tesoro con nota del 28 aprile 1977 si è limitato a rendere evidente che « nel prendere atto delle risultanze economiche e finanziarie della gestione non poteva esimersi dal rilevare la non lodevole prassi seguita dagli organi responsabili dell'ente, relativa all'assunzione di impegni di spesa in eccedenza agli stanziamenti, prassi che investe la responsabilità degli amministratori medesimi, in particolar modo per quanto riguarda gli impegni ed i re-

(2) Il conto consuntivo per l'esercizio 1971 è stato deliberato dal Consiglio centrale il 13 luglio 1972; il conto consuntivo per l'esercizio 1972 è stato deliberato dal commissario straordinario il 19 giugno 1973; quello per l'esercizio 1973 è stato deliberato il 17 giugno 1974; quello per l'esercizio 1974 è stato deliberato il 14 luglio 1975; infine quello per l'esercizio 1975 è stato reso il 15 febbraio 1977.

(3) La nota del Ministero del tesoro così si esprime, fra l'altro: « questo Ministero, considerato che la gestione 1974 dell'ONMI si è chiusa con risultati economici e finanziari negativi, non può esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione dell'elaborato in esame.

Deve, fra l'altro, rilevare ancora una volta la non lodevole prassi seguita dall'ente nell'impegnare spese oltre i limiti degli stanziamenti (determinando pesanti *deficit*) e nell'attuare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio non esecutive per mancanza della prescritta approvazione ministeriale ».

lativi pagamenti di quelle spese non aventi carattere di obbligatorietà ».

Le osservazioni principali, poi, del Collegio dei revisori in merito ai conti consuntivi si sono riferite in particolare:

a) alle spese per il personale, aumentate costantemente ed in qualche esercizio notevolmente (come nel 1973, nel corso del quale l'aumento è stato di circa 6 miliardi);

b) alla mancata riduzione dei posti resisi vacanti in seguito al collocamento a riposo dei dipendenti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336;

c) al notevole ammontare dei residui passivi relativi agli oneri di personale, come emerge in ordine al consuntivo per il 1974;

d) agli oneri di funzionamento degli asili nido ed alle spese per il ricovero dei minori in istituti che hanno presentato notevoli eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti il che ha influito notevolmente sul *deficit* di gestione, come nell'esercizio 1975.

5. — *Rendiconto finanziario.*

Nel rinviare per gli aspetti analitici della gestione dell'ente, al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, corredato dalle relazioni degli organi dell'ente, si espongono, qui di seguito, le principali manifestazioni della gestione stessa.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RENDICONTO FINANZIARIO
 (in milioni di lire)

	1971	1972	1973	1974	1975
ENTRATE					
Entrate correnti:					
Trasferimenti	32.378	41.467	42.547	48.757	54.548
Redditi e proventi patri- moniali	691	601	671	893	590
Entrate non classificabili .	332	218	240	259	291
Poste correttive e compen- sative di spese correnti .	208	221	211	244	262
Totale	33.609	42.507	43.669	50.153	55.691
Entrate in conto capitale:					
Titoli di credito ed altri va- lori mobiliari	—	—	—	—	3
Alienazione di immobili . .	—	121	287	42	—
Trasferimenti	108	40	142	134	104
Totale	108	161	429	176	107
Partite di giro:					
Entrate per conto terzi e varie	27.327	29.633	38.294	46.361	48.868
Totale generale entrate . .	61.044	72.301	82.392	96.690	104.666

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1971	1972	1973	1974	1975
USCITE					
Spese correnti:					
Spese per gli organi dell'Ente	11	10	7	7	6
Oneri per il personale in attività di servizio e per il fondo di quiescenza .	24.181	24.335	35.917	45.589	61.166
Spese per l'acquisto di beni e servizi	598	426	509	564	611
Attività assistenziale . . .	13.004	12.887	14.862	18.828	21.553
Trasferimenti passivi . .	5.900	5.400	5.400	5.400	7.200
Oneri finanziari e tributari	30	36	45	48	43
Spese non classificabili e costituzione fondo di riserva	1.903	864	1.759	1.184	681
Poste correttive e compensative di entrate correnti	20	22	16	10	—
Totale . . .	45.647	43.980	58.515	71.630	91.260
Spese in conto capitale:					
Beni immobili e mobili . .	586	432	699	649	377
Titoli di credito ed altri valori mobiliari	3	3	—	—	—
Totale . . .	589	435	699	649	377
Partite di giro:					
Spese per conto terzi e varie	27.327	29.633	38.294	46.361	48.868
Totale generale uscite . .	73.563	74.048	97.507	118.640	140.505
Disavanzo finanziario . .	— 12.519	— 1.747	— 15.115	— 21.950	— 35.839

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'andamento delle gestioni di competenza, come è evidenziato dal prospetto, presenta notevoli eccedenze passive, ad eccezione dell'esercizio 1972 nel quale — a fronte di un consistente aumento delle entrate rispetto all'esercizio precedente — non si è verificato un corrispondente aumento delle uscite.

L'aumento delle entrate correnti riguarda soprattutto i trasferimenti determinati dal continuo incremento del contributo dello Stato — dovuto a norma dell'articolo 7 n. 1 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 — che risulta quasi raddoppiato nel corso del quinquennio, come emerge dai dati che seguono:

(Milioni di lire)

1971	28.500
1972	38.000
1973	39.000
1974	44.500
1975	50.000

Le altre due voci che hanno fatto registrare aumento delle entrate correnti sono da individuare nei trasferimenti dei Comitati provinciali (contributi di enti, datori di lavoro e famiglie per il ricovero di gestanti e minori e per l'assistenza prestata negli asili nido) e nei proventi dell'imposta di soggiorno.

I primi, infatti, sono passati da circa milioni di lire 3.100 del 1971 a circa milioni 3.400 nel 1974, ed a circa milioni 3.671 nel 1975, ad eccezione del 1972 e 1973; i secondi sono passati da circa milioni di lire 696 del 1971 a circa milioni 712 del 1972, a circa milioni 760 nel 1973, a circa milioni 796 nel 1974 ed a circa milioni 832 nel 1975.

Anche la voce « interessi per giacenze di cassa » ha presentato aspetti favorevoli determinati dalla lievitazione dei tassi praticati dal Tesoriere e non già dall'aumento della giacenza media.

In ordine alle uscite va evidenziato, in particolare, che l'onere per il personale in attività di servizio e per il fondo di quiescenza si presenta nei seguenti importi in milioni di lire e percentuali sulla spesa corrente:

1971	24.181	(52,29%)
1972	24.335	(58,78%)
1973	35.917	(60,65%)
1974	45.589	(63,08%)
1975	61.165	(89,95%)

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le maggiori eccedenze si sono avute nelle spese per il personale, compresi gli accantonamenti per il fondo di quiescenza, per effetto, come detto innanzi, dell'avvenuta applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 251 del 28 maggio 1974, che ha comportato la corresponsione di arretrati con decorrenza dal luglio 1970. In conseguenza è stata incrementata di 3 miliardi la quota a favore del fondo di quiescenza mentre, secondo le indicazioni dell'ente, l'incremento avrebbe dovuto essere di 14 miliardi.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi ammontano complessivamente a lire milioni 598 nel 1971; a milioni 426 nel 1972; a milioni 509 nel 1973; a milioni 564 nel 1974 e a lire milioni 611 nel 1975 e comprendono spese per gli uffici dei Comitati provinciali e dei Comitati comunali, per gli uffici e servizi centrali, per i servizi di propaganda, studio, programmazione e pubblicazione della rivista ufficiale.

L'attività assistenziale dei Comitati provinciali ha comportato, per il funzionamento di asili-nido, consultori materni, pediatrici, dermatologici, centri medico-psico-pedagogici, assistenza a gestanti e madri, assistenza all'infanzia legittima, una spesa complessiva di lire milioni:

1971	13.004
1972	12.887
1973	14.862
1974	18.828
1975	21.553

Per i *trasferimenti passivi* che comprendono l'assistenza obbligatoria (legge 13 aprile 1933, n. 312) dei figli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, in ragione del terzo della spesa sostenuta dalle Amministrazioni provinciali, nel 1971 sono state impegnate lire milioni 5.900, con un ridimensionamento di lire 500 milioni per i tre anni successivi. Nel 1975, invece, sono stati impegnati 7.200 milioni.

Spese in conto capitale.

Per le spese in conto capitale sostenute, in massima parte, per le costruzioni e gli arredamenti dei centri assistenziali, sono stati impegnati, per la Sede centrale e Comitati provinciali, lire milioni:

1971	589
1972	435
1973	699
1974	649
1975	377

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. — *Conto economico.*

Il conto economico dà la compiuta valutazione del grave andamento della gestione degli esercizi considerati, andamento che, ad eccezione del 1972, presenta disavanzi notevoli, culminati, per l'ultimo esercizio, a milioni 29.180.

Tale somma è costituita soprattutto dall'eccedenza passiva di parte corrente, da minore accertamento dei residui attivi, da svalutazione di mobili, da diminuzione dei titoli.

CONTO ECONOMICO
(in milioni di lire)

	1971	1972	1973	1974	1975
ENTRATE					
Entrate correnti	33.609	42.507	43.669	50.153	55.691
Incremento valore immobili	158	1.002	90	695	—
Maggiore accertamento di residui attivi	27	—	—	4.920	—
Eliminazione di residui passivi	1.397	2.068	167	3.773	6.569
Contributi ed oblazioni destinati ad investimento .	107	41	142	135	104
Aumento di crediti verso la situazione amministrativa	—	—	145	—	—
Sopravvenienza attiva per rettifica esercizio precedente	—	—	—	17	—
Totale entrate	35.298	45.618	44.213	59.693	62.364

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1971	1972	1973	1974	1975
USCITE					
Uscite correnti	45.647	43.980	58.515	71.630	91.260
Minore accertamento di residui attivi	—	68	153	—	24
Svalutazione del mobilio .	310	195	209	229	231
Insussistenza attiva per rettifica esercizio precedente	—	—	7	—	—
Diminuzione dei titoli . .	—	—	—	—	29
Diminuzione dei crediti verso la situazione amministrativa	—	—	—	26	—
	45.957	44.243	58.884	71.885	91.544
Avanzo (+) disavanzo					
(—) economico	— 10.659	+ 1.375	— 14.671	— 12.192	— 29.180

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni di lire)

	1971	1972	1973	1974	1975
ATTIVO					
Fabbricati	26.475	27.764	27.982	29.032	29.131
Mobili ed arredi	1.948	2.052	2.055	2.062	2.081
Fondi pubblici e privati	99	—	—	—	—
Crediti verso la situazione amministrativa per capitali da investire	1.732	1.228	1.371	1.345	1.001
Attività per fondo quiescenza e previdenza personale (a)	17.573	—	—	—	—
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	—	102	102	102	73
Cassa	2.912	1.884	6.194	3.873	439
Residui attivi	15.514	18.415	13.351	16.073	16.166
Totale attivo	66.253	51.443	51.055	52.487	48.891
PASSIVO					
Fondo di quiescenza e previdenza (a)	17.573	—	—	—	—
Residui passivi	35.290	36.678	50.961	64.585	90.169
Totale passivo	52.763	36.678	50.961	64.585	90.169
Netto (+) o deficit (—) patrimoniale	+ 13.390	+ 14.765	+ 94	— 12.098	— 41.278

(a) Il fondo di quiescenza e previdenza è considerato dall'Ente «contabilità speciale» e, dall'esercizio 1972, non è stato più evidenziato nella situazione patrimoniale.

In merito alle poste del conto va segnalato, *per l'attivo*, soprattutto il notevole ammontare dei residui costituiti principalmente dai proventi di imposta di soggiorno, ritenute per vitto dei Comitati, contributi di enti e famiglie e oblazioni dei Comitati per il ricovero di gestanti e minori, da interessi sulle giacenze di cassa.

Per quanto concerne *il passivo*, i residui riguardano soprattutto le spese per il personale, gli accantonamenti per il fondo di quiescenza, le spese di assistenza, gli oneri per gli illegittimi, le spese generali.

Per il *fondo di quiescenza del personale*, si pone in evidenza che la consistenza di detto fondo, al 31 dicembre 1971 risulta di milioni 17.573 costituito da depositi presso la Banca nazionale del lavoro e la Banca nazionale dell'agricoltura, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato depositati in custodia presso la Banca nazionale del lavoro, Beni immobili, crediti.

I *crediti* sono costituiti dalle quote ordinarie e straordinarie di accantonamento rimaste da introitare dal Fondo, contributi di riscatto, anticipazioni e prestiti fatti al personale, rendite immobiliari ed interessi sulle giacenze di cassa.

I *beni immobili* sono valutati al prezzo d'acquisto che è inferiore al valore corrente.

Ai tre avanzi patrimoniali dei primi tre esercizi considerati, si contrappongono le perdite nette degli ultimi due esercizi, rispettivamente per lire milioni 12.098 e 41.278.